

Allegato A

Piano Regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti con varietà di uve classificate per la produzione di vino.

Disposizioni procedurali e tecniche per l'avvio degli investimenti nelle aziende viticole relative all'attuazione del regime di sostegno (in applicazione del Titolo II, Capo I e Sezione III art. 11 del Reg. (CE) n. 479/2008 e del Titolo II, Capo II e Sezione II del Reg. (CE) n. 555/2008.

1) PREMESSE

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo alla riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, allo scopo di adeguare la qualità della produzione di vino alla domanda del mercato, mantiene il regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti già istituito con il Reg. (CE) n. 1493/1999.

Il regime di aiuti consiste nel sostegno comunitario alla realizzazione di piani di ristrutturazione e di riconversione dei Vigneti (in appresso denominati "piani") e si applica a uno o più dei seguenti casi:

- a) operazioni di riconversione varietale anche mediante sovrainnesto;
- b) reimpianto di vigneti;
- c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti .

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 detta modalità di applicazione del suddetto Reg. (CE) n. 479/2008 ed in particolare, l'articolo 11 relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

2) ANALISI DELLA COMPETITIVITA' DEL SETTORE VITIVINICOLO REGIONALE

La superficie vitata pugliese per la produzione di uva da vino è di circa 105.000 ettari da cui si producono annualmente dai 7,5 ai 8 milioni di ettolitri di vino. Negli ultimi anni la Puglia ha registrato una ulteriore diminuzione della superficie vitata passando da 109.000 ettari del 1999 a 105.000 ettari del 2008, rallentando il trend negativo che caratterizzava il settore (si era passati da 153.090 ettari del 1979 ai 109.000 ettari del 1999). Attualmente sono in corso le istruttorie delle domande presentate per l'estirpazione con premio dei vigneti di uva da vino per circa 9.119 ettari per l'anno 2009. Questo ulteriore intervento di estirpazione vigneti con premio farà uscire dal mercato le produzioni non più competitive, le superfici minime non sostenibili dal punto di vista economico, che costantemente ogni anno aggravavano le crisi del settore. Dalla selezione volontaria messa in atto dalla misura di estirpazione, con il nuovo piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e con le attività di promozione, previste dal Piano Nazionale di Sostegno, l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari cercherà di far ripartire il settore vitivinicolo regionale oggi oppresso da una forte crisi congiunturale.

3) PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELLA VITIVINICOLTURA PUGLIESE

Tra i punti di forza della filiera si possono annoverare:

- a) caratteristiche pedo-climatiche particolarmente favorevoli per la vitivinicoltura;
- b) l'elevato numero di vitigni autoctoni che rappresentano lo strumento di partenza per la maggior valorizzazione della vitivinicoltura regionale;
- c) un'eccellente base qualitativa, specie nella fascia di mercato medio-alta;
- d) una notevole ampiezza di assortimento di prodotti vinicoli capace di offrire una gamma ampiamente diversificata in grado di rispondere a qualsiasi esigenza di consumo;
- e) un forte legame tra vino e arte, storia, cultura, prodotti tipici, tradizioni e gastronomia;
- f) il crescente valore turistico del territorio regionale quale vettore per la promozione dei prodotti enologici locali.

Tra i punti di debolezza si possono annoverare:

- a) frammentazione eccessiva della produzione che rende difficile l'organizzazione dell'offerta;
- b) scarsa diffusione dell'applicazione di innovazioni meccaniche nella raccolta e gestione del vigneto;
- c) un generale stato di invecchiamento dei vigneti e la scomparsa di forme di allevamento della vite proprie dell'identità del territorio pugliese;
- d) la permanenza, accanto a produzioni di ottimo livello qualitativo, di una parte ancora importante di produzioni orientate ai volumi, con elevate rese e di qualità mediocri;

e) la presenza di figure intermedie nella commercializzazione delle uve e del vino che condizionano al ribasso la remunerazione del produttore.

4) OBIETTIVI GENERALI DELLA VITIVINICOLTURA REGIONALE

Quanto detto in precedenza sottolinea la presenza di ampie prospettive di mercato per i vini di qualità della Puglia.

Perseverando con gli obiettivi già eletti con il piano di ristrutturazione del 2000 (in applicazione del Reg. CE 1493/1999) ed a seguito della riduzione del potenziale viticolo regionale per l'applicazione della misura dell'estirpazione con premio il presente piano propone di aumentare le produzioni di qualità, che come evidenziato - presentano interessanti prospettive di mercato. Ulteriore obiettivo è l'esclusione dal mercato dei vini da tavola di basso pregio che soffrono attualmente di una grave crisi di mercato. In sintesi, si sosterrà un intervento di carattere sostitutivo che non determinerà un aumento della capacità produttiva del comparto ma, anzi, potrà causarne una riduzione in virtù dei limiti produttivi per unità di superficie propri dei disciplinari delle produzioni a DOC e a IGT.

Tali obiettivi si sposano perfettamente con le linee programmatiche dell'Unione Europea per il settore vitivinicolo e si trovano in piena sinergia con gli interventi previsti con il PSR 2007/13 relativi al miglioramento delle strutture di trasformazione e all'incentivazione della trasformazione in azienda (filiera corta).

La politica vitivinicola regionale infatti, persegue gli obiettivi della riduzione o mantenimento dell'attuale potenziale produttivo, del miglioramento della qualità dei vini attualmente prodotti e della diversificazione della tipologia degli stessi vini tramite il rafforzamento del processo in corso per il miglioramento della qualità e la diversificazione dei tipi di vino pugliese, ritenuti insieme di importanza strategica per il settore.

A garanzia del conseguimento degli obiettivi qualitativi prefissati, i viticoltori beneficiari dei contributi previsti, iscriveranno i vigneti ristrutturati o riconvertiti negli appositi albi dei vini a DOC e negli elenchi dei vini a IGT, ciò permetterà l'aumento della quota di tali vini di qualità ed la conseguente diminuzione della produzione dei vini comuni da tavola. Inoltre, la conservazione della viticoltura nelle aree vocate, previene il rischio di un grave degrado del territorio per l'abbandono dei terreni agricoli. Infine si prevede di rivalorizzare alcune forme di allevamento proprie della vitivinicoltura regionale (l'alberello pugliese), non solo per il mantenimento della cultura storica che ci appartiene, ma per conservare integro quel legame fra storia, produzione e territorio che le nuove prospettive di mercato tendono a cancellare.

5) FINALITÀ' DEL PRESENTE PIANO

Il presente Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti (in applicazione dell'art. 1 paragrafo 2 del decreto del MIPAAF n. 2553/2008) disciplina le modalità applicative delle disposizioni comunitarie in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti definite al Titolo II, Capo I, Sezione 3, articolo 11 del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, al Titolo II, Capo II, Sezione 2, del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, ed al Piano Nazionale di Sostegno approvato dalla Commissione U.E. il 06/10/2008

E' condizione indispensabile per la sua applicazione che gli interventi attuati rispettino i criteri previsti all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 479/2008 in termini di condizionalità. La condizionalità, ai sensi del Reg. CE n. 796/04 e s.m.i., sui vigneti ristrutturati deve essere rispettata per almeno tre anni a partire dalla data di richiesta di regolare esecuzione delle opere.

Inoltre le domande presentate per la riconversione e ristrutturazione devono perseguire una delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione alle esigenze del mercato;
- ridurre i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti con altri vigneti che consentano di ottenere materia prima di alta qualità a prezzi competitivi e remunerativi per il viticoltore;
- favorire azioni volte ad incentivare la riconversione varietale dei vigneti con cambio di varietà ritenute di maggior pregio enologico o commerciale, nonché il reimpianto con razionali forme di allevamento e sesti d'impianto atti a migliorare la qualità del prodotto ed a consentire la meccanizzazione delle principali operazioni colturali.

6) SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti autorizzati alla presentazione delle domande di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti sono:

- le Associazioni dei produttori agricoli;
- le Cooperative agricole; i Consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a DOC e IGT;
- le associazioni di scopo che comprendono imprenditori agricoli;
- le società (di persone e di capitali) costituite a norma delle vigenti leggi ed esercitanti attività agricola;
- gli imprenditori agricoli singoli.
- Enti di ricerca nel settore agricolo purchè conduttori di superfici vitate o in possesso di un diritto di reimpianto in portafoglio.

I richiedenti ammessi ai benefici previsti dal regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi, che gravano anche sui eventuali subentranti nella conduzione delle superfici vitate che hanno beneficiato della ristrutturazione e riconversione.

7) LOCALIZZAZIONE

I vigneti oggetto dei piani devono essere ubicati nelle aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine (DOC e DOCG) e dei vini a indicazione geografica tipica (IGT). Un progetto di ristrutturazione e di riconversione può comprendere vigneti ubicati in diverse province della regione. Un soggetto attuatore presenterà il proprio progetto nella provincia in cui ricade la maggior superficie soggetta all'intervento.

8) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati alle azioni previste dal piano devono trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- a) essere in possesso di un vigneto in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e di reimpianti;
- b) essere in possesso di un diritto di reimpianto in portafoglio in corso di validità proveniente dall'estirpazione precedente di una equivalente superficie vitata o acquistato da altro produttore;
- c) essere in possesso della copia della dichiarazione delle superfici vitate presentata a norma dell'art. 1, comma 1 del DM 26 luglio 2000.
- d) essere in possesso di almeno una dichiarazione di raccolta uve da vino per i titolari di vigneti;
- e) aver costituito ed aggiornato il proprio fascicolo aziendale presso il CAA a cui è stato conferito il mandato;
- f) presentare un'autocertificazione di impegno ad utilizzare materiale di propagazione debitamente certificato e di produrre un certificato delle analisi nematologiche del terreno oggetto di impianto del nuovo vigneto.

I vigneti devono essere eseguiti con l'impiego di varietà, sesti d'impianto e forme di allevamento indicati dagli indirizzi tecnici di cui al successivo punto 9. In tutti i casi i vigneti ristrutturati non devono comportare un aumento del potenziale produttivo. Tale condizione viene assicurata dall'obbligo, prescritto ai conduttori viticoli partecipanti al piano, di iscrivere i vigneti ristrutturati (entro la data di entrata in produzione del vigneto) negli albi dei vini a denominazione di origine controllata (DOC) e negli elenchi delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT) e quindi dal rispetto delle rese previste dai disciplinari di produzione, notoriamente più basso delle rese per la produzione di vini da tavola.

9) INDIRIZZI TECNICI

Sono privilegiati i sistemi di allevamento e potatura che consentono di contenere la resa di uva per ceppo.

I progetti devono prevedere la realizzazione di vigneti meccanizzabili integralmente o in parte e a tal fine la tipologia impiantistica dovrà prevedere strutture portanti in grado di sostenere i diversi livelli di meccanizzazione. I sistemi di allevamento da utilizzare sono, quindi, quelli classici a spalliera o per il contenimento delle rese unitarie, con sesti di impianto che prevedano l'utilizzo minimo di n. **3.400 barbatelle**, con distanze tra le file tale da permettere un agevole uso delle macchine (la relazione tecnica

dovrà dimostrare la compatibilità dell'impianto proposto con l'uso di mezzi meccanici per le operazioni di raccolta e/o potatura e gestione del vigneto).

L'unica forma di allevamento non finanziabile è quella a tendone. Questo piano inoltre, prevede l'ammissione a contributo di impianti di vigneti allevati con struttura ad "alberello pugliese" al fine del mantenimento della valenza storica di tale forma di allevamento che tipicizza e caratterizza diverse zone rurali del territorio pugliese. Per questa specifica forma di allevamento la dimostrazione della parziale/totale meccanizzazione del vigneto è derogata alle sole operazioni di gestione della superficie vitata (uso di macchine per la lavorazione, facile accesso di irroratrici, etc..)

Le tecniche di gestione del vigneto devono preferibilmente ispirarsi ai principi della produzione integrata nel rispetto dell'equilibrio fisiologico del vigneto, ma anche dell'ambiente e della salute del consumatore.

L'irrigazione va intesa esclusivamente in termini fisiologici come irrigazione di soccorso e non come tecnica di forzatura. L'irrigazione pertanto va attuata soltanto nel periodo di assenza di umidità utile nel terreno, applicando ridotti volumi di adacquamento al fine di non interrompere l'attività metabolica della vite ed ottenere produzioni qualitativamente migliori.

Il materiale vivaistico da utilizzare nei piani deve essere certificato e comunque controllato per quanto attiene l'esenzione dai virus più diffusi per la vite (non saranno accettate autocertificazioni sulla sanità delle barbatelle).

A garanzia della buona riuscita dell'impianto, nel caso in cui sia previsto l'impiego di varietà autoctone e i vivaisti non fossero forniti di barbatelle innestate certificate, è consentito l'utilizzo di barbatelle selvatiche certificate e il conseguente innesto che deve essere effettuato con materiale geneticamente garantito e certificato, da parte di un laboratorio/ente d'analisi accreditato, come esente dalle più dannose malattie virali.

Il richiedente oltre il certificato di sanità del materiale utilizzato, a collaudo, dovrà presentare l'analisi nematologica del terreno al fine di scongiurare il propagarsi di patologie virali nel giovane impianto.

Si ritiene opportuno sottolineare che ai soli fini del pagamento del contributo, la superficie vitata oggetto del contributo è definita in conformità all'articolo 75, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione. In particolare, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

10) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Il regime di aiuto si applica a una o più delle seguenti azioni:

a) Sovrainnesto (consiste nella sola sostituzione, mediante reinnesto, in un vigneto ritenuto già razionale per forme di allevamento, per sesto di impianto e in buono stato vegetativo e sanitario di una varietà di vite ritenuta non più idonea, con altra di maggior pregio enologico e commerciale, iscritta nell'elenco delle varietà raccomandate). Questa azione consente la sostituzione di una varietà: - non più idonea per la produzione di un vino di qualità; - ovvero che non rientri tra le varietà ammesse dal disciplinare di produzione del vino a D.O.C. o a IGP della zona in cui è ubicato il vigneto; - oppure che non è in linea con le scelte produttive e di collocazione sul mercato dell'azienda vitivinicola. Il vigneto per il quale viene richiesta tale misura deve avere un'età compresa tra i 5 e i 20 anni.

b) Reimpianto (consiste nell'impianto di un vigneto razionale ed idoneo alla meccanizzazione, utilizzando un diritto di reimpianto già posseduto, ovvero impegnandosi a estirpare un regolare vigneto di pari superficie in conduzione da parte dell'azienda).

Questa azione consente di:

- ricollocare il vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni pedo-climatiche;

- di sostituire una varietà per le ragioni descritte nell'azione a);

- di modificare il sistema di coltivazione mediante l'introduzione di diverse tecniche di conduzione e di gestione del vigneto.

- migliorare lo stato sanitario del vigneto con beneficio per la qualità delle uve e riduzione dei costi di produzione.

c) Ristrutturazione (consiste nel modificare la forma di allevamento e delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, già idoneo per sesto d'impianto e di età non superiore a 15 anni; ad esempio trasformazione di un vigneto da alberello a spalliera, da tendone a spalliera). Questa azione consente:

- di modificare il sistema di coltivazione di un vigneto esistente al fine dell'applicazione di diverse tecniche di gestione del vigneto;

- di sostituire una varietà per le ragioni espone nell'azione a).

11) CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITA'

Non è ammesso il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite.

12) AZIONI PREVISTE

Le azioni che possono figurare nei progetti sono di due tipi:

- **Riconversione varietale**

- 1) sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e in buono stato vegetativo e sanitario, di età compresa tra i 5 e i 20 anni.
- 2) Reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale

- **Ristrutturazione**

- 1) diversa collocazione del vigneto: è il reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- 2) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti: è la modifica delle forme di allevamento o delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, esclusa l'ordinaria manutenzione.

Le suddette azioni devono essere completate entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva al pagamento dell'anticipo, fatte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria.

Nel caso in cui il piano non preveda l'anticipazione del contributo (pagamento a collaudo), nei progetti devono essere evidenziate, per ciascun esercizio, le azioni da eseguire in tale esercizio e le relative spese da sostenere, nonché la superficie interessata da ciascuna misura. Inoltre per ogni misura deve essere indicata la scadenza di esecuzione.

13) FORMA DI SOSTEGNO

Ai sensi del decreto del MIPAAF n. 2553/2008, articolo 8, comma 5 l'importo medio del sostegno ammissibile per ettaro non può superare € 9.500,00 per ettaro, erogato sotto forma di contributo forfetario, ed è così distinto:

I° Contributo forfetario ai costi di ristrutturazione e di riconversione in conto capitale sulle spese ritenute ammissibili al sostegno, secondo lo schema di seguito riportato. In relazione alle domande che saranno istruite favorevolmente e, quindi, alla determinazione del relativo fabbisogno finanziario, la percentuale del contributo potrà essere riconosciuta da un minimo del 50% fino al 75% delle spese ritenute ammissibili; mentre il beneficiario concorre all'investimento per la differenza tra quest'ultimo e il contributo concesso.

II° Indennizzo per le perdite di entrate di cui al Reg. (CE) n. 479/2008 conseguenti l'esecuzione del progetto. Viene concesso un indennizzo forfetario, all'anno e per ettaro, per due campagne vendemmiali a partire dalla sostituzione della varietà; sarà concesso un contributo fino al 100% delle perdite di reddito sostenute dall'azienda, fermo restando l'importo massimo concedibile di € 9.500,00.

La perdita di reddito, pari a € 712,98/anno, è stata calcolata considerando il prezzo medio delle uve forniti da Ismea (selezionando i vitigni più rappresentativi per la Regione Puglia) ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili ai sensi della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della resa media regionale delle uve calcolate da AGEA, dedotte dalle dichiarazioni di raccolta delle uve. I costi medi sono stati ricavati dalla rete contabile RICA-REA.

Nel caso di reimpianto può essere scelta dal richiedente la forma dell'autorizzazione alla coesistenza del vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare per un massimo di 3 campagne dalla messa a dimora delle viti. Nel caso della coesistenza il produttore si impegna ad estirpare il vigneto entro il termine di 3 anni e garantire l'impegno con una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 120% del valore di € 8.000,00. Non sarà previsto un indennizzo alle perdite di entrata nel caso in cui il richiedente scelga la coesistenza o utilizzi per l'impianto un diritto in portafoglio e/o acquistato sul mercato.

	RICONVERSIONE VARIETALE						RISTRUTTURAZIONE			
	SOVRAINNESTO		REIMPIANTO CON ESTIRPAZIONE		REIMPIANTO SENZA ESTIRPAZIONE		REIMPIANTO CON ESTIRPAZIONE		MIGLIORAMENTO TECN. GESTIONE	
SPESA AMMIS.	€ 3.068,50		€ 16.866,74		€ 15.714,46		€ 16.866,74		€ 9.613,39	
AIUTO PUBBLICO	75%	2.301,38	51% circa	8.600,00	55% circa	8.600,00	51% circa	8.600,00	75%	7.210,04
PERDITA DI REDDITO	SI	1.425,96	SI	900,00	NON PREVISTA		SI	900,00	SI	1.425,96

14) SPESE AMMISSIBILI

Nella Tabella riepilogativa dei costi di cui alla Tabella n. 2 facente parte integrante del presente provvedimento è stabilito il costo massimo riconoscibile per la realizzazione di ciascuna azione di intervento prevista dal presente Piano regionale, nonché il relativo sostegno o contributo massimo concedibile riferito ad un “impianto tipo” di ettari 1,00 con una densità d’impianto pari ad un minimo di 3.400 ceppi/ettaro. Questa tabella ha un valore puramente di riferimento delle spese ammissibili per ettaro impiantato con un vigneto di uva da vino.

Nelle Tabelle riepilogative dei costi ammissibili, facenti parte integrante del presente provvedimento, è descritta l’analisi dei costi necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano regionale, riferiti all’impianto tipo considerato e/o alla tipologia di intervento.

La spesa massima ammissibile per ettaro è determinata forfaitariamente per ogni singola misura. Pertanto, per la realizzazione delle opere in progetto sono ritenute ammissibili le seguenti spese per l’acquisto di beni, servizi e impiego di manodopera, relativamente alle seguenti misure nei limiti massimi, fissi e omnicomprensivi, a fianco indicati:

Riconversione varietale: Sovrainnesto € 3.068,50

Reimpianto con estirpazione € 16.866,74

Reimpianto con diritto € 15.714,46

Ristrutturazione: Adeguamento tecniche di gestione vigneto € 9.613,39

Reimpianto con estirpazione € 16.866,74

15) SUPERFICIE MINIMA DEI PROGETTI

Nel caso di progetti collettivi, è fissata una superficie vitata non inferiore a 12 ettari, costituita da vigneti non frazionati di almeno 0,30 ettari.

Nel caso di progetti presentati da imprenditori singoli è richiesta la superficie minima di 0,50 ettari, costituita nel caso di vigneti frazionati da appezzamenti di almeno 0,30 ettari.

16) PROCEDURE AMMINISTRATIVE, TECNICHE E FINANZIARIE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO E MODALITA’ DI SELEZIONE ED ACQUISIZIONE DEI PROGETTI

Premessa

Si premette che sono fatte salve le procedure che saranno dettate dall’Organismo pagatore e che le procedure fissate nel presente documento integrano le prime.

1. Le domande, per beneficiare del contributo per la ristrutturazione dei vigneti, sono presentate all’Organismo pagatore competente, AGEA, secondo le modalità stabilite da Agea Coordinamento.

1.1 Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

- titolo di conduzione e/o proprietà
- autorizzazione proprietario/comproprietario alla realizzazione del piano
- relazione tecnica agronomica giustificativa delle scelte tecniche e delle opere del piano di miglioramento con eventuali elaborati grafici redatta dai tecnici abilitati.
- dichiarazione di impegno a presentare a collaudo il certificato di sanità del materiale vegetale utilizzato, e l’analisi nematologica del terreno

2. Gli aiuti sono erogati dall’Organismo pagatore AGEA direttamente al singolo produttore imprenditore agricolo, sia esso persona fisica o giuridica, titolare di azienda che coltiva vigneti con varietà di uve da vino, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigneti in materia di impianti e reimpianti.

3. E' condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari, nazionali e regionali sia censito all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole attraverso il Fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. 99/2004 riepilogativo dei dati e dei documenti aziendali, nonché aver provveduto al suo aggiornamento.

Pertanto anche l'erogazione, da parte di AGEA in qualità di Organismo pagatore, del sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è subordinata alla avvenuta costituzione ed aggiornamento del Fascicolo aziendale sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

L'avvenuta costituzione e l'eventuale aggiornamento del Fascicolo aziendale anche ai sensi dell'art. 75 rappresenta condizione indispensabile al fine dell'istruttoria della domanda presentata.

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario le superfici vitate oggetto dell'intervento devono inoltre :

- essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti viticoli. Le superfici vitate regolarizzate a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 , sono ammissibili al regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti a condizione che siano disponibili i documenti giustificativi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dall'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008;
- non avere beneficiato di altre agevolazioni finalizzate ad interventi strutturali disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali o regionali negli ultimi dieci anni, ad eccezione degli interventi che prevedano la pratica del sovrainnesto considerata la medesima quale pratica rivolta ad una maggiore competitività del produttore;

Con l'istruttoria della domanda, che prevede controlli documentali e, se ne ricorre il caso, controlli in campo, è verificato ed accertato se il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di concessione di aiuti comunitari e se gli interventi programmati sono conformi al Piano regionale e alle successive disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del medesimo. Questa fase si conclude con la redazione di un verbale, con giudizio positivo o negativo sottoscritto da personale tecnico qualificato e/o abilitato, per tutte le domande presentate sia in forma singola che per tutte quelle partecipanti alle domande in forma collettiva.

Per approvazione della domanda deve intendersi l'esito positivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta.

16.1 CRITERI DI PRIORITÀ

Ai fini della concessione del sostegno comunitario è posta in essere la graduatoria provinciale di merito. La graduatoria provinciale di merito è definita attribuendo, a ciascuna delle domande approvate, un punteggio dato dalla somma dei singoli punteggi assegnati in osservanza della Tabella dei criteri di selezione di cui alla Tabella n. 1 facente parte integrante del presente provvedimento.

Attribuito il punteggio è redatto un elenco per ogni singola provincia delle domande approvate, ordinato in modo decrescente.

Ai beneficiari le cui domande risultano finanziabili è notificato l'Atto di Concessione del finanziamento.

Nell'ambito delle cinque campagne vitivinicole di attuazione del presente Piano regionale il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato da AGEA in qualità di Organismo pagatore.

In applicazione del regolamento (CE) n. 555/2008, articolo 9, paragrafo 2 l'erogazione del sostegno è effettuata unicamente in modo anticipato rispetto alla realizzazione degli interventi, consentendo al beneficiario di ottenere il 100% del sostegno medesimo, a condizione che:

- sia stato portato a termine ogni precedente intervento insistente su altre unità vitate indicate nella domanda di cui al punto 6 del presente provvedimento, e per il quale intervento il beneficiario abbia ottenuto nel corso di attuazione del presente Piano regionale ovvero nel corso della precedente fase di programmazione (campagne vitivinicole dalla 2000/2001 alla 2007/2008) il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

- il beneficiario abbia costituito una cauzione a favore dell'AGEA pari al 120% del sostegno stesso;
- l'esecuzione degli interventi, di cui al punto 16.1 del presente provvedimento, abbia avuto inizio.

Il pagamento del sostegno comunitario è totale ed è concesso in un'unica soluzione.

16.2 ATTIVITA' DI CONTROLLO

I controlli vengono effettuati conformemente a quanto definito d'intesa tra la regione Puglia, AGEA Coordinamento e AGEA Organismo pagatore nonché in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

La regione Puglia, con le proprie strutture territoriali, si rende disponibile ad effettuare le attività di controllo amministrativo e/o di verifica in campo previste, definendo le procedure in accordo con AGEA Organismo pagatore.

I controlli potranno essere attivati anche dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione e comunque entro i termini stabiliti dall'obbligo di mantenimento della destinazione delle opere finanziate e cioè 10 anni per le strutture fisse e 5 anni per le attrezzature mobili a partire dalla data del collaudo finale.

E' inoltre verificato il rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, realizzazione interventi, obblighi, ecc.) assunti dal singolo richiedente con la sottoscrizione della domanda di sostegno comunitario e in eventuali momenti successivi.

E' opportuno ricordare che i controlli per i progetti collettivi presentati da Consorzi non potranno essere derogati o demandati ai Consorzi di Tutela e Valorizzazione delle D.O.C. già titolati ad eseguire controlli per deroga delle C.C.I.A.A.

16.3 REVOCA DEL SOSTEGNO COMUNITARIO

Il mancato rispetto degli impegni assunti da parte del singolo richiedente e/o la mancata o parziale realizzazione degli interventi approvati e finanziati comportano l'obbligo della restituzione totale o parziale del sostegno comunitario concesso, nei casi e nei termini stabiliti in accordo con Agea Organismo Pagatore ed in conformità alle disposizioni contenute nel "Manuale delle procedure e dei controlli" inerenti il regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti predisposto dall'AGEA.

17. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente Piano regionale si applicano le seguenti definizioni:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

Approvazione (della domanda): giudizio di ammissibilità della domanda, formulato a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa svolta.

Beneficiario: imprenditore agricolo che conduce superfici vitate o detiene diritti di reimpianto, il quale, presentata la domanda di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) 479/2008 e secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando con cui vengono specificate le disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del presente Piano regionale, ottiene il finanziamento degli interventi approvati a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa.

Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del codice civile.

Campagna vitivinicola: campagna di produzione con inizio il 1 agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nella azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale ne dispone a titolo legittimo.

Diritto di reimpianto: si intende un'autorizzazione all'impianto di determinata superficie rilasciata dall'Ufficio regionale competente

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato.

FEAGA: Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia.

Impianto: messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di vino.

Meccanizzazione integrale delle operazioni colturali: sistema di realizzazione di un impianto viticolo attraverso l'utilizzo vincolante di paleria, completa dei relativi accessori per il contenimento dei fili di orditura, realizzata in cemento precompresso, o in legno trattato in autoclave e stagionato, o costituita da profilati in ferro..

Mi.P.A.A.F.: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Reimpianto anticipato: impianto di vigneto su superficie aziendale precedentemente non vitata, per la cui realizzazione il soggetto interessato si impegna a:

- a) presentare richiesta di assegnazione di un diritto di reimpianto secondo la normativa vigente;
- b) estirpare, entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è avvenuto il reimpianto anticipato, una superficie vitata equivalente, in coltura pura, a quella impiantata anticipatamente;

Ristrutturazione e riconversione (dei vigneti): interventi da realizzare all'interno dell'Unità Tecnico Economica aziendale a qualsiasi titolo condotta, e della quale ne sia comprovabile il legittimo possesso, riguardanti opere di:

- a) riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto, o il sovrainnesto);
- b) diversa collocazione (realizzabile mediante il reimpianto);
- c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti realizzata con modifiche e/o adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, palificazioni, ecc.);

Sovrainnesto: innesto di una vite già precedentemente innestata;

Superficie vitata: (cfr. art. 75 reg. (CE) n. 555/2008): superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Unità vitata: superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto d'impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, consociazione, vitigno);

Vigneto: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico soggetto, che interessa una o più particelle catastali o parti di esse, in ogni caso contigue;

Vigneto obsoleto: impianto di viti superato tecnologicamente e sanitariamente degradato, da cui, di norma, si ottengono prodotti di scarsa qualità senza prospettive di mercato.

Tabella n. 1 Criteri di priorità

La seguente tabella specifica le priorità riconosciute ed il relativo punteggio.

Descrizione Priorità riconosciuta	Punteggio
Passaggio da forma di allevamento a tendone a spalliera o alberello pugliese	15
Progetti collettivi (sup. > 40 ha)	15
Impiego di vitigni autoctoni (di seguito riportati) Aleatico n., Bianco di Alessano b., Bombino bianco b., Bombino nero n., Francavilla b., Impigno b., Malvasia nera di Brindisi n., Malvasia nera di Lecce n., Moscatello selvatico b., Negro Amaro n., Negroamaro precoce cannellino n., Notardomenico n., Ottavianello n., Pampanuto b., Primitivo n., Susumaniello n., Uva di Troia n., Verdeca b.	15
Progetti collettivi	10
Aziende vitivinicole che trasformano in azienda le produzioni aziendali.	10
Enti/Istituti di ricerca sperimentazione e dimostrazione	10
Vigneti oggetto della riconversione e ristrutturazione confiscati alla mafia L. 109/96	10
Densità dei ceppi maggiore di 4000 ceppi	5

A parità di punteggio verrà considerata la minore età anagrafica del beneficiario.

Tabella n. 2 – Costi unitari per il reimpianto del vigneto

Di seguito sono riportati i costi ritenuti ammissibili dall'Assessorato alle Risorse Agro-alimentari ai sensi del presente Piano di Ristrutturazione, determinati facendo riferimento al precedente elenco prezzi approvato con D.G.R. n. 2070 del 27/12/2001 attualizzato al tasso di inflazione corrente per la fornitura dei materiali; la rivalutazione ha previsto un tasso medio di circa il 17,46% come risulta dai dati Istat (indice dei prezzi al consumo FOI) aggiornati al ottobre 2008.

Soltanto per la voce di costo relativa all'acquisto delle barbatelle innestate, l'importo previsto è stato ridimensionato, data la contrazione del prezzo delle barbatelle registrata sul mercato.

Tale prezzario ha lo scopo di fornire un listino di riferimento regionale delle opere di impianto e ristrutturazione per i vigneti di uva da vino.

I prezzi riportati nei singoli capitoli sono da intendersi riferibili alle opere compiute e sono ottenuti tenendo conto dei diversi valori provinciali.

I costi unitari previsti devono intendersi indicativi della categoria di lavoro descritta nella stessa voce di prezzo, laddove il termine indicativo rinvia, esclusivamente, dalla necessità di fornire elementi e riferimenti utili all'impresa del prezzo medio riscontrato sul territorio regionale; pertanto non risultano comprese quelle situazioni particolari che solo l'impresa, discerne ed individua dalla relativa voce di prezzo.

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO		
SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO
Ha 1.00.00	filare tipo "spalliera"	3.400 barbatelle/Ha - S. I.: 1,20 X 2,5 m

1) SPESE E MANODOPERA NECESSARIE PER L'ESTIRPAZIONE DI UN VIGNETO OBSOLETO

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Estirpazione vigneto comprensivo di ogni onere		A corpo		1.152,28
				Totale 1)	1.152,28

2) LAVORI DI PREPARAZIONE TERRENO

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Livellamento del terreno. Scasso con mezzi meccanici e preparazione del terreno.	Ha	1.00.00		1.577,49
2	Analisi del terreno fisico-chimica di pre-impianto, incluso il prelievo del campione di terreno di circa 2-3 Kg/ 2 Ha.	n°	1		150,00
3	Acquisto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti per concimazione di fondo.	Ha	1.00.00		424,03
				Totale 2)	2.151,52

3) MATERIALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
----	---------------------	-----------------	----------	--------------------------------	------------------------------

1	Fornitura di struttura di sostegno per vigneto allevato a spalliera	Ha	1.00.00		3.032,82
				Totale 3)	3.032,82

4) BARBATELLE

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e certificate di varietà di uva da vino	N°	3.400	1,20	4.080,00
				Totale 4)	4.080,00

5) MANODOPERA

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Manodopera per squadratura del terreno, messa a dimora manuale delle barbatelle, messa in opera della struttura del vigneto, e ogni altro onere.	a corpo			5.495,40
				Totale 5)	5.495,40

6) SPESE TECNICHE

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Spese generali (6%)	Importo opere		€ 15.912,02	954,72
				Totale 6)	954,72

COSTO TOTALE IMPIANTO VITICOLO	A corpo	€ 16.866,74
---------------------------------------	----------------	--------------------

Costi per le operazioni di sovrainnesto

Costi di sovrainnesto

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO		
SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO
Ha 1.00.00	filare tipo "spalliera"	3.400 barbatelle/Ha - S. I.: 1,20 X 2,5 m

1) MARZE

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Acquisto di marze certificate	n°	3.400	0,25	850,00
				Totale 1)	850,00

2) MANODOPERA

2) MANODOPERA					
N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Manodopera specializzata per la predisposizione del ceppo e l'innesto delle marze	a corpo			2.044,80
				Totale 2)	2.044,80

3) SPESE TECNICHE

1	Spese tecniche (6%)	a corpo		173,70
			Totale 3)	173,70

COSTO TOTALE	€ 3.068,50
---------------------	-------------------

Costo unitario di ristrutturazione vigneto

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO		
SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO
Ha 1.00.00	filare tipo "spalliera"	3.400 barbatelle/Ha - S. I.: 1,20 X 2,5 m

1) MATERIALI

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Materiale necessario per l'adeguamento del vigneto		a corpo		3.032,82
				Totale 1)	3.032,82

2) MARZE

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Acquisto di marze certificate	n°	3.400	0,25	850,00
				Totale 2)	850,00

3) MANODOPERA

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Operazioni, interventi e manodopera occorrente per la realizzazione degli interventi di adeguamento del vigneto		a corpo		5.186,42
				Totale 3)	5.186,42

4) SPESE TECNICHE

1	Spese tecniche (6%)	a corpo	9069,24	544,15
			Totale 4)	544,15

COSTO TOTALE	€ 9.613,39
---------------------	-------------------

Oneri della manodopera

E' stato preso a riferimento il costo orario di un operaio a tempo determinato qualificato, pari ad Euro 12,78 (oneri inclusi), desunto dalla Tabella Salari Contrattuale operai agricoli e florovivaistici in vigore dalla data del 30 ottobre 2007 (Circolare Inps n. 3 del 10/01/2008).

Descrizione lavoro		Ore lavorative	Costo orario operaio O.T.D. €	Costo totale €
1)	Squadro e picchettamento comprensivo delle canne occorrenti	40	12,78	511,20
2)	Lavori di messa in opera della struttura del vigneto	250	12,78	3.195,00
3)	Messa a dimora barbatelle	80	12,78	1.022,40
4)	Lavori di sovrainnesto	160	12,78	2.044,80
5)	Operazioni colturali di allevamento	60	12,78	1.022,40